



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 23.11.2022
AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016
N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2021– INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”**

**Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 3, e comma 1-bis del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.**

(Verbale n. 6 del 28.11.2022)

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Alessia Orsini

Comune di Zollino

Provincia di Lecce

Verbale n. 6 del 28.11.2022

Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 23.11.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021– individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare"

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, e comma 1-bis del

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 9,00 il Revisore Unico dei Conti, nella persona della Dott.ssa ORSINI Alessia, che ha accettato la nomina per il triennio 2022/2025, è presente virtualmente presso la sede municipale del Comune di Zollino.

Ricevuto in data 23.11.2022, tramite pec, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23.11.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021– individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare" unitamente ai seguenti documenti allegati alla stessa pec:

- Parere di regolarità
- Scheda di partecipazione 2021 A relativa a Isola Salento Società Consortile;
- Scheda di partecipazione 2021 A.1 relativa a Gal Isola Salento Società Consortile;
- Scheda revisione periodica 2021 A relativa a Isola Salento Società Consortile;
- Scheda revisione periodica 2021 A.1 relativa a Gal Isola Salento Società Consortile (corretta e reinviata tramite pec il 24/11/2022);
- Bilancio 2021 Isola Salento Società Consortile;
- Bilancio 2021 Gal Isola Salento Società Consortile.

Attesta quanto segue:

Richiamato l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 22.06.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23.11.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021– individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”;

Esaminati gli allegati alla proposta di delibera, quali parti integranti e sostanziali, consistenti in: Scheda di partecipazione 2021 A relativa a Isola Salento Società Consortile, Scheda di partecipazione 2021 A.1 relativa a Gal Isola Salento Società Consortile, Scheda revisione periodica 2021 A relativa a Isola Salento Società Consortile, Scheda revisione periodica 2021 A.1 relativa a Gal Isola Salento Società Consortile, Bilancio 2021 Isola Salento Società Consortile e Bilancio 2021 Gal Isola Salento Società Consortile;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visto che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31/12/2022 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che l'Ente risulta detenere al 31.12.2021 le seguenti partecipazioni:

Ragione Sociale	Forma giuridica	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune
Isola Salento Soc. consortile mista a R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	Partecipazione diretta	1 %
GAL Isola Salento società consortile a R.L.	Società a responsabilità limitata	Partecipazione diretta	2,5 %

Preso atto che il provvedimento in esame è stato elaborato alla luce della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune e che non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. ii.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare reso sulla proposta dalla Responsabile del Settore dott.ssa Daniela Perrone in data 23.11.2022;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente reso sulla proposta dalla Responsabile del Settore dott.ssa Daniela Perrone in data 23.11.2022;

Invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alle società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in esame;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 74 del 23.11.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021– individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”.

Li, 28.11.2022

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Alessia Orsini